



CITTA' DI NOVATE MILANESE

(Provincia di Milano)

Cod. 11045

C.C. n.ro 40 del 08/05/2014

COPIA

Prot. N.

Data

O G G E T T O DETERMINAZIONE ALIQUOTA COMPONENTE "TASI" - TRIBUTO
SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaquattordici** addì **otto** del mese di **maggio**, alle ore **20:45** in Novate Milanese ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale **in Sessione Ordinaria** - Seduta Pubblica di Prima Convocazione; sono intervenuti i Signori Consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
LORENZO GUZZELONI	Sì	==	DENNIS FELISARI	Sì	==
ARTURO SAITA	Sì	==	LUCIANO LOMBARDI	==	Sì
UMBERTO CECATIELLO	Sì	==	ANGELA DE ROSA	==	Sì
DAVIDE BALLABIO	Sì	==	VIRGINIO CHIOVENDA	Sì	==
PATRIZIA BANFI	Sì	==	LUCA ORUNESU	==	Sì
ELEONORA GALIMBERTI	==	Sì	FILIPPO GIUDICI	Sì	==
PIERCARLO LIVIO	Sì	==	FERNANDO GIOVINAZZI	Sì	==
LINDA BERNARDI	Sì	==	LUIGI ZUCHELLI	Sì	==
FRANCESCO CARCANO	Sì	==	MATTEO SILVA	Sì	==
ERNESTO GIAMMELLO	Sì	==	MASSIMILIANO ALIPRANDI	Sì	==
STEFANO PUCCI	Sì	==			

Così presenti n. 17 su 21 Consiglieri assegnati ed in carica.

Alla presente seduta partecipa il Segretario Generale Dott. Alfredo Ricciardi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e curandone la verbalizzazione.

Il Sig. Arturo Saita, nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Seduta del **08/05/2014** – Provv. C.C. n. **40**

DETERMINAZIONE ALIQUOTA COMPONENTE “TASI” - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2014

Su proposta dell'Assessore Roberto Ferrari,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Visto il comma 682 dell'art. 1 della succitata legge n. 147/2013 che prevede la possibilità di predisporre un unico regolamento comunale “IUC” che disciplina i tre prelievi:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Tenuto conto dei commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) e commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- 669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

- 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni

principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011.

- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

- 679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura percentuale fra il 10% ed il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

b) per quanto riguarda la **TASI**:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

3) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

- 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche."

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 08/05/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
- individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ritenuto di dover individuare i servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, come di seguito elencati:

- URP	€ 181.024,00
- Polizia Locale	€ 857.734,00
- Viabilità circ. stradale e servizi connessi	€ 211.326,00
- Trasporti pubblici locali	€ 204.411,00
- Servizi di protezione civile	€ 34.636,00
- Servizi cimiteriali	€ 381.882,00
- Servizio idrico integrato	€ 25.018,00
- Pubblica Illuminazione	€ 406.500,00

	€ 2.302.531,00

Tenuto conto che per la copertura dei servizi indivisibili sopra citati, l'applicazione dell' aliquota TASI al 2,5 per mille, porterà un gettito stimato, per l'anno 2014 ammontante ad euro 1.500.000=

che per la copertura integrale dei costi sopra elencati verranno utilizzate altre risorse di bilancio;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto il decreto del 14/02/2014 pubblicato sulla G.U. n.43 del 21/02/2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30/04/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

dato atto che il punto è stato discusso nella commissione Bilancio nella seduta del 29/04/2014;

Accertato che il Dirigente che ha presentato la proposta di deliberazione in esame non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali;

Visto il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento dal Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona;

A seguito di discussione quale risulta dalla registrazione digitale conservata agli atti e successivamente trascritta;

con voti resi in forma palese, presenti e votanti n. 17 consiglieri: favorevoli n. 11 (Lorenzo Guzzeloni, Arturo Saita, Umberto Cecatiello, Davide Ballabio, Patrizia Banfi, Piercarlo Livio, Linda Bernardi, Francesco Carcano, Ernesto Giammello, Stefano Pucci, Dennis Felisari,) Contrari n.6 (Virginio Chioventa, Filippo Giudici, Fernando Giovinazzi, Luigi Zucchelli, Matteo Silva, Massimiliano Aliprandi). Astenuti: 0.

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare la seguente aliquota per l'applicazione della componente TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2014:

- aliquota 2,5 per mille senza detrazione da applicare a:

- abitazione principale e relative pertinenze come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, comprese le unità immobiliari utilizzate come abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze;

- unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza;

- ex casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnata ad uno dei coniugi a titolo di diritto d'abitazione (*art.4 c,12 quater D.L.n.16/12*).

- unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato (AIRE), a condizione che non risulti locata;

- unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo d'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

3) di stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27/12/2014 n. 147, per tutti gli immobili diversi da quelli indicati al precedente punto 2);

4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

URP	€ 181.024,00
Polizia Locale	€ 857.734,00
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi	€ 211.326,00
Trasporti pubblici locali	€ 204.411,00
Servizi di protezione civile	€ 34.636,00

Servizio cimiteriale	€ 381.882,00
Servizio idrico integrato	€ 25.018,00
Pubblica illuminazione	€ 406.500,00
TOTALE	€ 2.302.531,00

5) di dare atto che la copertura dei servizi indivisibili sopra citati, con l'applicazione dell' aliquota TASI al 2,5 per mille, ammonterà ad € 1.500.000,00=, quale gettito stimato, per l'anno 2014

6) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, ai sensi dei commi 7 e 10 dell'art. 13 del decreto legge n. 201/11 s.m.i;

7) di dare atto che tale aliquota avrà decorrenza dal 1 gennaio 2014;

8) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.39 del 08/05/2014;

9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'art.134 - comma IV – del T.U. 267/2000

con voti resi in forma palese, presenti e votanti n. 17 consiglieri: favorevoli n. 11 (Lorenzo Guzzeloni, Arturo Saita, Umberto Cecatiello, Davide Ballabio, Patrizia Banfi, Piercarlo Livio, Linda Bernardi, Francesco Carcano, Ernesto Giammello, Stefano Pucci, Dennis Felisari,) Contrari n.6 (Virginio Chioventa, Filippo Giudici, Fernando Giovanazzi, Luigi Zucchelli, Matteo Silva, Massimiliano Aliprandi). Astenuti: 0.

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Ex art. 73 - comma III vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza di voti la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Arturo Saita

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alfredo Ricciardi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

- che copia del presente atto è stata affissa all'Albo di questo Comune il giorno **14/05/2014** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al **28/05/2014**
- che il presente atto è immediatamente eseguibile come da separata votazione (v. infra) ex art. 134, comma 4, del TU 267/2000

Novate Milanese, addì **14/05/2014**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alfredo Ricciardi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Allegati n.

Novate Milanese, addì **14/05/2014**

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Claudia Rossetti

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che il presente atto è esecutivo il **23/05/2014**, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex art. 134, comma 3, del TU 267/2000

Novate Milanese, addì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alfredo Ricciardi

